



Italia Oggi Sette

Avvocati

Oggi



Inserito speciale di ItaliaOggi7

IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA

Riforma, il no è arrivato perché è fatta

Corto circuito istituzionale? Come si può definire altrimenti la lettera del ministro della giustizia, l'avvocato Paola Severino, al presidente della commissione giustizia della camera, l'avvocato Giulia Bongiorno, con la quale si dà un parere favorevole, ma con condizioni perentorie, e su questioni di peso, alla concessione della sede deliberante per il varo della riforma degli avvocati? Il governo sa che il potere legislativo è in capo al parlamento, però sa anche che un parere favorevole subordinato allo stralcio, dal ddl Ac 3900, e al rinvio all'aula, delle norme sulla riserva di consulenza, sulla specializzazione, sulla pubblicità, sulle tariffe, sull'incompatibilità e sul tirocinio, vuol dire «affossare» la riforma, visto che il Pdl dovrà tornare in terza lettura al senato con tempi non brevi. Se poi la camera decidesse di andare avanti solo per la parte che ha meno impatto sulla vita della professione, salvo che per i suoi organismi rappresentativi, allora sarà un ben piccolo risultato per un progetto concertato il cui esame era iniziato il 4 febbraio del 2009, cioè oltre tre anni fa. Nel frattempo il Cnf ha annunciato ricorso contro quei provvedimenti che rappresentano la vera riforma dell'avvocatura, cioè i dpr di riordino degli ordinamenti professionali varati in attuazione della delega concessa al governo un anno fa dalla legge Alfano-Tremonti n. 148/2011. La Severino, nella sua lettera, ricorda alla Bongiorno che in quei provvedimenti si è tenuto conto della specificità della professione legale. E soprattutto fa capire che quei provvedimenti, approvati dal parlamento, sono già legge dello stato, e quindi già operativi per tutti i professionisti. Avvocati compresi.

Roberto Miliacca

Gli studi legali d'affari giudicano favorevolmente le correzioni apportate alla normativa in materia di azioni collettive, ma hanno dei dubbi sul loro utilizzo



Claudio De Vincenti, sottosegretario allo sviluppo economico

Class action alla prova del Crescitalia

DI FEDERICO UNNIA

Le ultime due azioni di classe annunciate in Italia risultano nell'ordine i piccoli azionisti si Seat Pagine gialle contro i soci di maggioranza e gli amministratori della società per chiedere il conto dei danni, a loro dire patiti, nell'ultimo decennio di gestione, continua perdita stimata nell'ordine del 99%.

La seconda, più di costume, vedrebbe la firma di alcune migliaia di tifosi del Milan, delusi dalla campagna acquisti e dalle tessere con l'effigie di Ibrahimovic e Thiago Silva, passati al Paris Saint-Germain per oltre 50 milioni di euro.

Un esempio, paradossalmente, di come nel bene e nel male la tanto rivendicata class action stenti a decollare in Italia. Circa 30 quelle annunciate e avviate, una sola giunta alla prima fase di merito, con un esito davvero significativo.

I settori più interessati quello bancario, servizi finanziari e pubblici, e in generale prodotti. La norma resta

complessa e strutturalmente mal concepita. Facendo così perdere molte delle sue potenzialità e applicazioni.


Le recenti modifiche introdotte con il decreto Crescitalia sembrano aver aggiustato qualche aspetto ma restano perplessità di fondo, anche se l'alternativa tra il sistema opt-in (meccanismo per cui il consumatore danneggiato deve assumere l'iniziativa per partecipare all'azione di classe) e l'opt-out (sistema in cui il consumatore può beneficiare del risultato altrui) resta uno dei grandi limiti della disciplina.

Curiosamente, oltre a un naturale utilizzo mediatico dell'annuncio di una class action, da molti fatto più per attirare l'attenzione dei media che per effettive finalità risarcitorie, nel complesso gli avvocati che si occupano di litigation e contenzioso confermano che le associazioni dei consumatori hanno acquisito una sufficiente dimestichezza con la normativa e che in futuro potrebbe davvero aprirsi una nuova stagione di tutele.

© Riproduzione riservata

CODICI & PANDETTE

Giovane e avvocato. Sempre più spesso la politica sceglie uomini che provengono dal mondo forense. In attesa di vedere chi deciderà di scendere in campo in Italia alle prossime elezioni politiche, negli Stati Uniti la classe politica attinge abbondantemente da quella forense. Oltre a Barack Obama e alla moglie Michelle, è avvocato anche il 3lenne Aaron Schock, avvocato conservatore, che sta sostenendo la campagna per le presidenziali di Mitt Romney. Schock è già da quattro anni senatore del congresso americano tra le fila dei repubblicani e, se il suo candidato battesse Obama, per lui potrebbero aprirsi le porte del governo. E a quella data non avrebbe ancora 32 anni. Ha chiare in testa le idee, Schock: vuole rinnovare la classe politica repubblicana. I giovani che sono eletti al Congresso sono molto più focalizzati sui problemi del paese, loro non sono in corsa perché non sono dei politici di professione, molti di loro come me hanno un background da manager, non sono professori di scienze politiche e non sono necessariamente degli avvocati.



NUOVA EDIZIONE INTEGRALMENTE AGGIORNATA

IL CODICE DEL LAVORO

a cura di PIETRO ICHINO

ItaliaOggi presenta il nuovo **CODICE DEL LAVORO**, una raccolta completa della normativa vigente in materia di lavoro, in una versione integralmente aggiornata e curata dal Professore Pietro Ichino.

CON LA RIFORMA FORNERO

ItaliaOggi

in collaborazione con

openjobmetis

Novecento media



a cura di PIETRO ICHINO
Studio Legale Ichino - Brugnattelli e Associati

DAL 13 SETTEMBRE IN EDICOLA A SOLI € 11,90* CON

ItaliaOggi

*Oltre al prezzo del giornale

Gli avvocati d'affari analizzano i possibili effetti del decreto competitività sull'azione collettiva

Class action, con la nuova norma lo strumento potrebbe decollare

Pagine a cura
di FEDERICO UNNIA

Class action, uno strumento dalle grandi potenzialità ma ancora inutilizzato. Gli avvocati d'affari tracciano un primo bilancio sull'azione collettiva in Italia anche alla luce delle modifiche introdotte con il cosiddetto decreto competitività (art. 6 del decreto legge 24.01.2012 n. 1, convertito dalla legge 24.03.2012 n. 27).

«Certamente la modifica apportata dal decreto sviluppo che permette la tutela di diritti "omogenei" e non più solo di diritti "identici", permetterà di ricorrere più di frequente a tale forma di tutela», commenta **Silvia Doria**, socio e responsabile del dipartimento dispute resolution di **De Bertini Jacchia Franchini Forlani**. «In generale, comunque, la normativa attuale non rende tale azione particolarmente "attraente" né per i consumatori/utenti né per i tecnici del diritto che potrebbero avere interesse a sollecitarla. I primi, infatti, non si sono ancora visti risarcire somme meritevoli dell'azione, i secondi hanno spesso incontrato difficoltà a superare il giudizio di ammissibilità, dunque addirittura la fase filtro della procedura».

Per **Bruno Giuffrè**, partner responsabile del dipartimento di litigation di **Dla Piper**, «allo stato non mi sembra che l'azione collettiva rappresenti un'alternativa efficace rispetto all'azione risarcitoria individuale. Almeno fino alla recente riforma, considerato che le prime pronunce sulle class actions non sono state particolarmente incoraggianti avendo negato in diversi casi la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'azione, credo che i consumatori abbiano continuato a preferire l'azione risarcitoria individuale».

Per **Francesca Rolla**, partner di **Hogan Lovells** «la previsione di un "filtro" di ammissibilità, contenuta nella normativa, è senza dubbio opportuna, come testimonia il fatto che la maggior parte delle class action proposte sono state dichiarate inammissibili. Ciò conferma come questo

nuovo strumento sia stato sino a ora utilizzato con troppa disinvoltura dalle associazioni di consumatori».

Molto più critico, invece, **Francesco Maruffi**, managing associate del dipartimento dispute resolution di **Simmons & Simmons**, per il quale «la class action si è rivelata per ora un flop nel nostro ordinamento e non ha prodotto le maxi cause tipiche degli Stati Uniti. In Italia la class action

stenta ancora a decollare nonostante gli iniziali proclami delle associazioni dei consumatori e, sotto un profilo statistico, le azioni di classe che hanno superato la fase di certificazione si contano sulle dita di una mano. Ciò è dovuto a vari fattori, da un lato di tipo culturale ma anche e soprattutto alla struttura della class action

italiana ai casi limitati in cui la stessa può essere promossa e non ultimo il tema dei costi connessi all'attività contenziosa».

«Abbiamo sempre ritenuto che si tratti di una buona legge e le sue prime applicazioni confermano la nostra valutazione», ribatte **Daniele Vecchi**, partner del dipartimento contenzioso dello studio **Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners**. «Non ritengo che una legge per essere buona debba dare ragione agli attori a scapito dei convenuti. Le decisioni emesse sono condivisibili. La maggior parte delle domande

è stata rigettata, questo più per la scelta di promuovere cause anche avventate, forse per attirare l'attenzione più che per difetti della legge, e dove sono state promosse azioni meritevoli di accoglimento, la class action è stata certificata».

Di flop e di vizio annunciano parla **Fabrizio Arossa**, partner di **Freshfields Bruckhaus Deringer**: «Il vizio originale sta nell'aver introdotto la class action nel Codice del consumo, limitandone *ab origine* l'applicazione al risarcimento del danno nell'esclusivo ambito dei rapporti di acquisto di beni o servizi tra imprese e consumatori. Sarebbe stato preferibile introdurla nel Codice di procedura civile per farne, come in altri ordinamenti uno strumento processuale attivabile in ogni caso in cui ci sia una prevalenza di elementi di fatto o diritto comuni rispetto agli elementi individuali, tale da prestarsi a un accertamento standardizzato dei presupposti



Francesca Rolla



Francesco Maruffi



Daniele Vecchi



Fabrizio Arossa

attrice, come oggi. Questo sarebbe utile in caso di violazione dei diritti d'autore per poter più facilmente agire contro tutti i responsabili in un unico contesto».

Secondo

Silvia Doria, «per quante modifiche si possano apportare, è una normativa che, anche al giusto fine di tutelare le imprese da eventuali abusi da parte dei consumatori/utenti, non potrà mai essere eccessivamente semplificata. In Italia, vi sono inoltre insormontabili limiti dettati dai principi costituzionali, di ordine pubblico, di procedura civile e di norme di deontologia professionale che impediscono di modificare la class action per renderla di semplice accesso, come è quella americana. Non è pensabile la sostituzione dell'attuale sistema di adesione di *put-in right* con il sistema contrario di *put-out right* quale quello statunitense, e nemmeno pensabile l'intera anticipazione delle spese da parte di uno studio legale, per esempio per pagare la pubblicità o per la considerevole attività istruttoria che dovrebbe essere condotta per individuare un vero class representative».

Per Giuffrè, «nonostante l'intervento di inizio 2012 (che ha modificato il requisito dell'identità dei diritti azionati in sempli-

di responsabilità di un soggetto verso una pluralità di parti. Tanto è vero che la maggior parte delle cosiddette "class actions" che vengono annunciate di continuo non sono affatto class actions previste dalla normativa italiana ma azioni plurindividuali promosse magari da un unico avvocato. Inoltre, l'averne escluso l'applicazione a fatti/illeciti precedenti la sua approvazione ne ha ulteriormente "smunito" la potenzialità».

Secondo **Filippo Casò**, socio di **Pederzoli e Associati**, «i veri limiti della disciplina attengono al diritto sostanziale e non a quello processuale: cioè al fatto che le azioni di classe si possono promuovere solo nelle fattispecie tipizzate dal legislatore (art. 140-bis, secondo comma, lett. a-b-c) e non anche in molte altre situazioni in cui sarebbero invece estremamente utili. Si pensi alle azioni ex art. 2043 del codice civile, nel cui ambito rientrerebbero, ad esempio,

le cause risarcitorie in materia di amianto».

Guardando alle recenti modifiche che introducono che giudizio dare? Per **Ferdinando Emanuele di Cleary Gottlieb**, «la rappresentanza della classe potrebbe essere attribuita e disciplinata in modo da garantire una più efficace tutela e una migliore difesa processuale a tutti gli aderenti. Un utile riferimento potrebbe essere costituito dalle figure del *lead plaintiff* e del *lead counsel* a cui il diritto statunitense affida la conduzione della class action».

Per Filippo Casò, invece, «la riforma più urgente non è sul piano processuale, ma su quello sostanziale. Amplierei cioè l'ambito di applicazione della norma in modo da includere qualunque fattispecie, nessuna esclusa. Sul modello americano, prevederei poi che la "classe" possa anche essere convenuta, e non solo



Filippo Casò

plano processuale, ma su quello sostanziale. Amplierei cioè l'ambito di applicazione della norma in modo da includere qualunque fattispecie, nessuna esclusa. Sul modello americano, prevederei poi che la "classe" possa anche essere convenuta, e non solo

Molti gli studi che seguono azioni collettive

Molti gli studi legali che si sono già occupati direttamente di class action. Per esempio **Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners**, che ha assistito con successo **Trenitalia** in un'azione promossa da un gruppo di pendolari e **Ina Assitalia** in un'azione promossa da un'associazione di consumatori. In entrambi i casi l'azione non è stata ammessa.

Lo studio **Cleary Gottlieb** invece sta assistendo due primarie società in giudizi promossi dinanzi al tribunale di Milano, con azioni di classe, da un'associazione (per presunta responsabilità del produttore) e da un singolo utente (per presunto inadempimento contrattuale).

Lo studio **Bonelli Erede Pappalardo**, con Giulio Ponzanelli e Valeria Giudici, ha assistito il Policlinico Gemelli in due class action promosse dal **Codacons** in nome e per conto dei genitori di due bambini nati al Policlinico (bambini esposti alla tbc per colpa di un'infermiera). Una è stata dichiarata inammissibile e l'altra è stata dichiarata ammissibile e sono pendenti i relativi reciproci reclami. Lo studio, sempre con Ponzanelli e con Laura Salvaneschi, assieme agli avvocati Vittorio Allavena e Claudio Tesoro, ha prestato la propria assistenza stragiudiziale nella valutazione del rischio e nella definizione delle strategie difensive relativamente a una possibile class action in un caso di una «intesa» anticoncorrenziale sui prezzi di un prodotto di consumo.

Francesca Rolla di **Hogan Lovells** ha assistito (insieme a due professori esterni allo studio) la class

action in Italia in relazione a danni da prodotto, promossa dal **Codacons** contro **British American Tobacco**. In accoglimento delle tesi difensive, la class action è stata dichiarata inammissibile sia dal tribunale di Roma che dalla Corte d'appello perché ritenuta manifestamente infondata e perché i diritti azionati non erano identici né omogenei. In **Pavia e Ansaldo**, invece, Stefano Grassani e la collega Marina Santarelli, partner responsabile del dipartimento litigation, stanno seguendo due class actions: quella sui presunti rincari dei prezzi dei traghetti per la Sardegna, per conto della compagnia di navigazione Gnv, e l'altra sui rimborsi per i crediti Iva, per conto della società agroalimentare Inalpi.

Lo studio **Mercanti Dorio Associati**, con il partner Elena Carpani, ha invece assistito una banca in un'azione promossa da un correntista che contestava la nullità o l'inefficacia di clausole contrattuali aventi a oggetto commissioni e indennità e chiedeva conseguentemente alla Banca la restituzione delle relative somme pagate. Accogliendo le domande della Banca, il tribunale ha dichiarato inammissibile l'azione promossa.

Altri studi, come **Dla Piper**, invece, non hanno ancora seguito alcun caso di class action, anche se alcuni clienti (utilities, banche) hanno chiesto di svolgere una sorta di *due diligence* per valutare la loro esposizione al rischio class action, anche se lo studio.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
di ROBERTO MILIACCA
rmiliacca@class.it



Ferdinando Emanuele



Paola Ghezzi

perfezionabile, dice Paola Ghezzi, di Cms Adonino Ascoli & Cavasola Scamoni, «il ricorso all'azione di classe dovrebbe essere preceduto dall'utilizzo di altri strumenti finalizzati all'eliminazione della situazione di pregiudizio. Il nostro ordinamento si è evoluto molto negli ultimi anni e spetta a

noi, operatori giuridici, utilizzare le nuove opportunità in modo non speculativo e spregiudicato, ma in forma tale che i diretti interessati ne traggano veramente beneficio». «L'attuale normativa (art. 140-bis del Codice del consumo che contiene le disposizioni sull'azione di classe) non è particolarmente complessa, sicché non riterrei necessaria una modifica con finalità di semplificazione. Potrebbe invece essere opportuna una riforma complessiva dell'istituto dell'azione di classe», aggiunge Rolla.

«L'attuale normativa (art. 140-bis del Codice del consumo che contiene le disposizioni sull'azione di classe) non è particolarmente complessa, sicché non riterrei necessaria una modifica con finalità di semplificazione. Potrebbe invece essere opportuna una riforma complessiva dell'istituto dell'azione di classe», aggiunge Rolla.

—© Riproduzione riservata—

VITTORIO ALLAVENA, BONELLI EREDE PAPPALARDO

La sfida è portare le aziende a esser virtuose

«Nonostante le critiche da più parti sollevate, lo strumento sta dimostrando una certa efficacia, visto che, dopo le incertezze dovute ad

alcune ingenuità di impostazione delle prime class actions proposte all'indomani dell'entrata in vigore della legge, in più casi le azioni hanno superato il vaglio dell'ammissibilità», dice Vittorio Allavena, socio dello studio Bonelli Erede Pappalardo.

Domanda. Perché ciò è avvenuto?

Risposta. Il numero relativamente modesto di class action ad oggi proposte dipende verosimilmente da alcune caratteristiche della disciplina in vigore, quali la retroattività limitata (non più indietro del 16 agosto 2009) e le limitazioni soggettive (azione consumeristica) e oggettive (solo certe tipologie di risarcimento), ma anche dalla novità dello strumento e dalla necessità per le associazioni consumeristiche di acquisire esperienza nella selezione delle fattispecie e di allestire una organizzazione adeguata nella gestione degli aderenti. Un uso indiscriminato della class action

finirebbe per comprometterne l'efficacia. Esistono d'altronde altri strumenti, diversi dalla class action, a disposizione dei consumatori e delle associazioni consumeristiche a fronte di comportamenti scorretti dell'impresa.

D. Alcuni sostengono che si debba modificare ancora la normativa...

R. La disciplina della class action ha già subito molti interventi. Una prima versione dell'art. 140-bis del Codice del consumo è stata addirittura radicalmente modificata prima di aver trovato applicazione. Ulteriori modifiche sono state apportate dal decreto 1/2012 «Crescitalia». Difficile valutare le modifiche più efficaci prima di aver avuto esperienza delle prime applicazioni e quindi prima di aver visto concludersi, anche nella fase di merito, le prime class actions. La sfida è quella di utilizzare lo strumento per orientare le aziende a comportamenti virtuosi, senza cedere alla lusinga di ottenere un impatto mediatico immediato privo di conseguenze positive a lungo termine per i singoli e per la collettività.

—© Riproduzione riservata—



Vittorio Allavena

STEFANO MORRI, MORRI E CORNELLI STUDIO LEGALE

Bisogna aprire un dibattito

«Lo strumento non sembra avere finora riscosso l'interesse che ci si sarebbe aspettati. Inoltre, alcune

delle class actions finora solo annunciate hanno un sapore decisamente sensazionalistico», dice Stefano Morri, fondatore di Morri e Cornelli Studio Legale. «Ritengo che quello della class action sia anche un problema di cultura, da parte di tutte le parti interessate, non solo di imprese e associazioni dei consumatori, ma anche di avvocati e consulenti. È perciò importante

che se ne parli, attraverso iniziative culturali dedicate, che coinvolgano tutte le componenti, accademica, professionale, imprenditoriale e consumerista».

Domanda. Quali sono le ragioni che ne hanno limitato l'applicazione?

Risposta. Le ragioni sono varie, di ordine non solo tecnico-giuridico, ma probabilmente anche culturale. Poi non va dimenticato che lo strumento è nuovo in Italia, quasi un unicum in Europa. A ogni modo, fattori limitanti sono le ingenti spese (legali, di procedura e di pubblicazione) da affrontare per la predisposizione e la coltivazione del giudizio; le incertezze interpretative, i costi che la soccombenza in giudizio comporta per l'attore; la mancanza in Italia di studi legali

che assumano un ruolo propulsivo, di natura essenzialmente «imprenditoriale», nella proposizione del contenzioso collettivo.



Stefano Morri

ELENA CARPANI, MERCANTI DORIO ASSOCIATI

Norma di difficile applicazione

«Ritengo che si tratti di una disciplina molto rigorosa, coerente con il nostro sistema giuridico ma di

applicazione molto difficile. Prova ne sia che la maggior parte delle azioni promosse sino a oggi sono state dichiarate inammissibili», dice Elena Carpani, partner di Mercanti Dorio Associati. «È possibile che le modifiche introdotte dal decreto sviluppo possano aiutare a superare alcuni problemi».

Domanda. Che giudizio date della normativa?

Risposta. Tra tutte il fatto che l'attore sia onerato di costi che non è pensabile che possa sostenere. Deve essere in grado di «curare adeguatamente l'interesse di una classe» e in particolare deve dimostrare di

potersi far carico non solo delle spese legali ma anche di quelle relative alla pubblicazione del provvedimento che «avvia» l'azione di classe. Le stesse as-

sociazioni dei consumatori credo abbiano delle difficoltà a promuovere iniziative giudiziarie in assenza nel meccanismo dell'«opt out». Vi è infatti il rischio che, dopo l'ammissibilità dell'azione, gli aderenti siano pochi e tali da non giustificare l'investimento di tempo e di denaro fatto dall'associazione.

D. Che cosa modificare?

R. Prevedere l'introduzione dell'«opt out» credo aiuterebbe. Da un altro punto di vista ritengo che l'azione dovrebbe essere estesa agli illeciti ambientali e a quelli lavoristici.



Elena Carpani

STEFANO GRASSANI, PAVIA E ANSALDO

Il tema dei costi resta in sospeso

«La normativa in sé era necessaria per portare l'Italia in linea con i paesi più moderni, dove la cosiddetta consumer protection, ha assunto

un ruolo preminente nel panorama normativo, anche se le scelte operate dal legislatore ne limitano l'applicazione concreta, e difatti il numero delle iniziative sin qui proposte evidenzia la criticità applicativa di questo strumento sia quanto all'ambito di applicazione che al tema costi della sua proposizione», dice Stefano Grassani, partner di Pavia e Ansaldo, responsabile del dipartimento antitrust. «La vera sfida è peraltro quella relativa alla modalità applicativa e al ruolo che le associazioni dei consumatori vorranno avere. Se prevarrà un suo consapevole e ragionato utilizzo, sarà un tassello fondamentale; se, come talora l'espe-

rienza americana dimostra, si ridurrà a catalizzatore di richieste strumentali o propagandistiche, avremo caricato le imprese di un inutile ulteriore costo».

Domanda. Ha senso una modifica normativa per renderla più semplice?

R. Io credo che sia bene, da un lato, introdurre meccanismi disincentivanti le azioni puramente strumentali e, per altro verso, attendere le proposte che la Commissione Ue sta predisponendo con riferimento alle class action antitrust. Da quel testo potrebbero arrivare significative modifiche.

D. La cultura consumeristica italiana è pronta a usare uno strumento così complesso?

R. Sicuramente. Il tema non è tanto il suo utilizzo materiale, quanto la ragionevolezza del farvi ricorso e la sua gestione sia da parte degli avvocati che dei tribunali.



Stefano Grassani

ALESSANDRO GALANO, STUDIO GALANO

Occhio alle azioni strumentali

In collaborazione con il collega Filippo Giuggioli, l'avvocato Alessandro Galano, dello Studio Galano, ha ottenuto un importante risultato a Milano. «Il Codacons aveva contestato alla Voden Medical Instrument di aver commercializzato, in maniera ingannatoria, «... un prodotto privo delle qualità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente». Una «class action», che, a fronte di «milioni» di test anti influenzali «Ego Test Flu» venduti, come dichiarato da Carlo Rieni del Codacons, ha avuto solo solo due attori: l'avvocato Zacchei del Codacons e un altro avvocato come unico aderente».

Domanda. Che cos'è successo quindi?

Risposta. All'esito del giudizio l'ottava sezione del tribunale di Milano, dopo aver dichiarato parzialmente inammissibili le domande proposte da Codacons, con sentenza defini-

tiva del 14 marzo, ha integralmente rigettato le contestazioni svolte dall'associazione ritenendo «priva di alcun serio fondamento la pretesa di parte attrice di avere acquistato il prodotto per cui è causa in quanto tratta in inganno dal contenuto del foglio illustrativo della confezione», rilevando, tra l'altro, che il Codacons neppure aveva fornito prova dell'uso del test per l'influenza.

Il tribunale, nel rigettare la domanda, ha condannato i proponenti dell'azione per lite temeraria. Così disponendo, il tribunale ha voluto lanciare un monito a chi intenda utilizzare in modo strumentale l'azione di classe. È questo a mio parere il vero limite dell'attuale disciplina che di fatto espone le aziende ad azioni legali eclatanti prive di qualsiasi serio fondamento e senza alcuna reale garanzia per la parte convenuta di un adeguato risarcimento in caso di vittoria.